



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

Via Melchiorre Gioia n. 5 – Milano

CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI “CONSULENTE ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE”, IN ATTUAZIONE DEL AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 E SS.MM.II. E DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PER L’ANNO 2016. -----

CODICE IDENTIFICATIVO GARA N. X8717796C2.-----

P r e m e s s a

L'anno 2016 addì 04 del mese di gennaio, in Milano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno alle Amministrazioni, **il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia**, con sede in Milano, via M. Gioia n. 5, cap. 20124 codice fiscale 80073230155, rappresentata dal Capo Gestione Amministrativa Magg. Francesco Salmeri nato il 12.05.1964 a Milazzo (ME) domiciliato per la carica presso il Reparto suddetto, -----

ed

il Dottor Antonio Coppola nato il 01.11.1967 a Melpignano (LE), residente in Torre D'Isola (PV) via Golgi n. 4 ed ivi domiciliato, codice fiscale CPPNTN67S01F117Q - partita IVA 01854160189. -----

STIPULANO E CONVENGONO

l'affidamento dell'incarico di “Consulente Esperto Qualificato in Radio Protezione”, in attuazione del ai sensi del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2016. -----

Articolo 1

La premessa fa parte integrante della presente convenzione. -----

Articolo 2

Si dà atto che il Dottor Antonio Coppola indicato in premessa è stato individuato a seguito di procedura comparativa svolta tra vari professionisti regolarmente iscritti all'elenco nominativo nazionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione -----

Articolo 3

Il Dottor Antonio Coppola si impegna, in qualità di Esperto Qualificato, ad espletare tutte le incombenze previste dal D.Lgs. nr. 230/1995 e/o comunque vigenti in materia. Il Professionista coadiuva ciascun responsabile degli impianti radiologici e collabora con il Responsabile della Sicurezza sul Lavoro del Comando Regionale Lombardia del Corpo all'esigenza interessato. -----

Le apparecchiature radiologiche in uso sono n.4 scanner portatili "MINI Z" con tecnologia Z Backscatter. -----

Il Dottore risponde all'Amministrazione della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D.Lgs. nr. 230/1995. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme il Professionista è inoltre tenuto:

- a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali in cui le sorgenti radiogene da

sorvegliare sono installate; -----

- alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09.04.2008, nr. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; -----

- all'aggiornamento della documentazione prevista dall'art.81 del D.Lgs 17.03.1995, nr. 230 e l'adozione delle eventuali misure preventive e cautelative individuate dall'art. 80 del predetto D.Lgs. nr. 230/95. -----

Il Dottore presenterà periodicamente al Comando Regionale Lombardia – Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo / Sezione Sicurezza Lavoro una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate, e provvederà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, all'effettuazione delle comunicazioni dalla stessa prescritte. -----

Obblighi a carico del Corpo

L'amministrazione metterà a disposizione il personale, i mezzi, le attrezzature e le informazioni (che devono essere formalmente indicati dal Professionista), assicurando all'Esperto le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i datori di lavoro dal D. Lgs. nr. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Articolo 4

Il Dottor Antonio Coppola ha diritto ad un compenso annuo di **€. 4.800,00** al lordo delle ritenute d'acconto e comprensivo di I.V.A.-----

Il pagamento dei compensi avverrà con i fondi delle anticipazioni entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa emissione delle **fatture elettroniche (Codice Univoco Ufficio: I2OB74), con cadenza semestrale**, da intestare al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio Amministrazione – Via M. Gioia n. 5. -----

Articolo 5

La presente convenzione, mentre obbliga il Dottor Antonio Coppola dalla data di sottoscrizione, è esecutiva per il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia solo a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità amministrativa competente e della pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo della Guardia di Finanza. -----

Articolo 6

La convenzione ha validità dal **01.01.2016** al **31.12.2016**. -----

Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere eventualmente prorogato per una mensilità, fino al 31 gennaio 2017, al solo fine di poter esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista. -----

Articolo 7

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta o verbale nei casi d'urgenza, nei seguenti casi: --

- a. per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali abilitati al servizio;-
- b. per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale; -----
- c. per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto,

disposte dal Comando Generale. -----

Il Professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, co. 3, del Codice civile, con preavviso di novanta giorni. -----

Articolo 8

Il Dottor Antonio Coppola: -----

a. non acquisisce il diritto alla corresponsione della 13^a mensilità, né al godimento delle ferie; -----

b. dichiara sotto la propria responsabilità, che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività da lei eventualmente svolte; dichiara altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali; -----

Articolo 9

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. -----

Articolo 10

Le spese contrattuali, di registrazione e di bollo, si intendono a carico del professionista. Il presente atto che consta di n. 10 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto in data e luogo come sopra. -----

Articolo 11

Per le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e il sanitario menzionato, viene stabilita la competenza del Foro di Milano. -----

Articolo 12

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione il Dottore si obbliga ad espletare la prestazione con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: -----

1. dalla convenzione sottoscritta; -----
2. dal bando di gara; -----
3. dal Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, Decreto Ministeriale 14 dicembre 2005 n. 292; -----
4. dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; -----
5. dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; -----
6. dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; -----
7. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati; -----
8. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011

n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 1; -----

9. dalle norme del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, emanato con D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, -

che il Dottore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. -----

Articolo 13

Il pagamento dei compensi avverrà mediante bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della **fattura elettronica**. -----

Il pagamento, resta altresì subordinato: -----

- a. al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione, a cura del Responsabile incaricato dall'Amministrazione; --
- b. all'esito favorevole dei controlli, prescritti dalla legge, sui pagamenti delle PP.AA.. -----

È da intendersi a carico del professionista, pena la risoluzione del presente rapporto contrattuale, l'assunzione di tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla L. 13/08/2010, n.136. -

Articolo 14

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti il Dottore ha costituito garanzia definitiva di € 480,00 (quattrocentottanta/00) mediante assegno circolare nr. 3200309590-10

datato 23.12.2015 rilasciato dall'Istituto di Credito UBI – Banca Popolare Commercio & Industria. -----

Detto documento è custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. In ogni caso il Dottore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. -----

Articolo 15

Il Dottore è formalmente inadempiente per mancata erogazione del servizio o erogazione parziale dello stesso o erogazione della prestazione non conforme ai compiti previsti dall'art. 3. Il non regolare espletamento e/o l'omissione sono contestati per iscritto. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto per inadempimento fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di: -----

1. dichiarare risolta la convenzione; -----
2. rivalsa anche sui crediti del Dottore. -----

A seguito di risoluzione per inadempienze contrattuali, l'Amministrazione può richiedere l'esecuzione in danno del servizio.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altro Dottore, in danno dell'inadempiente, che verrà selezionata secondo il criterio ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione stessa. L'affidamento a terzi viene notificato al Dottore nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà indicato l'importo che sarà addebitato al Dottore

per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. - Nel caso di minore spesa, nulla compete al Dottore. L'esecuzione in danno non esime il Dottore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. -----

Articolo 16

L'Amministrazione non assume responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare al singolo Privato e/o alla Società o ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio. -----

Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa aggiudicataria, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. -----

Si comunica che come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla rescissione della presente convenzione. -----

IL DOTTORE

PER L'AMMINISTRAZIONE

(Dott. Antonio Coppola)

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)

A norma dell'art. 1341 del C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente convenzione, con particolare riguardo agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione. ---

IL DOTTORE

PER L'AMMINISTRAZIONE

(Dott. Antonio Coppola)

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)

Visto:

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

(Col. Gianni Cesari)



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

Via Melchiorre Gioia n. 5 – Milano

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LE
FUNZIONI DI “CONSULENTE ESPERTO QUALIFICATO IN
RADIOPROTEZIONE”, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 E SS.MM.II. E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PER L’ANNO 2016.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA N. X8717796C2.-----**

P r e m e s s a

L'anno 2016 addì 09 del mese di marzo, in Milano, via M. Gioia nr. 5. ---
VISTA l'obbligazione commerciale stipulata in data 04 gennaio 2016
per l'affidamento dell'incarico di “Consulente Esperto Qualificato in
Radioprotezione”, in attuazione del D.Lgs 230/1995 D.Lgs 81/2008, per
l'anno 2016 per un importo **€. 4.800,00I.V.A.** ed oneri compresi; -----
VISTO l'ulteriore acquisto di n. 4 sistemi di rilevazione portatili
“Hardened MobiliTrace” dotati di sorgente radioattiva di Ni-63
(370MBq); -----
VISTA l'esigenza segnalata dal Comando Regionale Lombardia della
Guardia di Finanza di Milano relativa alla ulteriore necessità di
nominare un “Consulente Esperto Qualificato in Radioprotezione”, in
attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii. e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la Sorveglianza
Fisica delle Radioprotezione relative all'impiego dei nuovi apparati; -----
VISTO l'articolo 77 - comma 3 del D.Lgs. 230/1995 ai sensi del quale le

mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto all'abilitazione di cui all'art. 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso; -----

VISTO l'articolo 77 - comma 5 del D.Lgs. 230/1995 ai sensi del quale le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza; -----

CONSIDERATO che questo Ente ha già nominato il Consulente Esperto Qualificato in Radioprotezione e che lo stesso potrà garantire il servizio in oggetto, -----

viene redatto il presente atto aggiuntivo all'obbligazione commerciale del 04 gennaio 2016 tra **il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia**, con sede in Milano, via M. Gioia n. 5, cap. 20124 codice fiscale 80073230155, rappresentata dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Gianfranco Frisani nato il 22.03.1962 a Manfredonia (FG) domiciliato per la carica presso il Reparto suddetto, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Amministrazione"-----

ed

il Dottor Antonio Coppola nato il 01.11.1967 a Melpignano (LE), residente in Torre D'Isola (PV) via Golgi n. 4 ed ivi domiciliato, codice fiscale CPPNTN67S01F117Q - partita IVA 01854160189, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Dottore".-----

STIPULANO E CONVENGONO

l'affidamento dell'incarico di "Consulente Esperto Qualificato in Radioprotezione", in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2016. -----

ARTICOLO 1 – PREMESSA.

La premessa fa parte integrante del presente atto. -----

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DELL'APPALTO.

Il Dottore si impegna, in qualità di Esperto Qualificato, ad espletare tutte le incombenze previste dal D.Lgs. nr. 230/1995 e/o comunque vigenti in materia. Il Dottore coadiuva ciascun responsabile degli impianti radiologici e collabora con il Responsabile della Sicurezza sul Lavoro del Comando Regionale Lombardia. Le apparecchiature radiologiche in uso sono n. 4 sistemi di rilevazione portatili "Hardened MobiliTrace" dotati di sorgente radioattiva di Ni-63 (370MBq). -----

ARTICOLO 3 – VALORE DELL'APPALTO.

Il Dottor Antonio Coppola ha diritto ad un compenso annuo di **€. 3.045,12** al lordo delle ritenute d'acconto e comprensivo di I.V.A.-----

ARTICOLO 4 - GARANZIA DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti il Dottore ha costituito garanzia definitiva di € 304,50 (trecentoquattro/50) mediante assegno circolare nr. 3200309610-04 datato 09.03.2016 rilasciato dall'Istituto di Credito UBI – Banca Popolare Commercio & Industria. Detto documento è custodito in originale presso la sede del Re. T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. In ogni caso il Dottore è

tenuto a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta.-----

ARTICOLO 5 – CLAUSULE CONTRATTUALI.

Restano invariate tutte le clausole contrattuali dell'obbligazione commerciale stipulata in data 04 gennaio 2016 di cui il presente atto sarà parte integrante. -----

ARTICOLO 6 - SPESE CONTRATTUALI.

Il Dottore è tenuta al versamento delle spese di bollo e di eventuale registrazione, in caso d'uso. -----

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 4 (quattro) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra. -----

IL DOTTORE

L'AMMINISTRAZIONE

(Dott. Antonio Coppola)

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente gli articoli 2 (CONDIZIONI DELL'APPALTO), 4 (GARANZIA DEFINITIVA), 5 (CLAUSULE CONTRATTUALI). -----

IL DOTTORE

L'AMMINISTRAZIONE

(Dott. Antonio Coppola)

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)